



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n. 510 del 10.01.2012

Ai Direttori Generali territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

e, p.c.:

AGCI
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma

ANAV
Piazza dell'Esquilino 29
00185 Roma

ANCST/LEGACOOOP
Via Guattani, 9
00161 Roma

ANITA
Via Oglio, 19
00198 Roma

ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma

CNA/FITA
Via Guattani, 13
00161 Roma

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

CONFARTIGIANATO
Via San Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma

CONFCOOPERATIVE
Via Borgo di S.Spirito,78
00193 Roma

FAI
Piazza G.G. Belli
00153 Roma

FEDIT
Via di Priscilla, 101
00199 Roma

FIAP (L)
Via Cavalcavia, 815
47023 Cesena

SNA CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzio, 2
00153 Roma

TRASPORTOUNITO FIAP
Via Francesco Denza,27
00197 Roma

UNCI
Via San Sotero, 32
00165 Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

UNITAI
Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma

Oggetto: Corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (CQC) – disposizioni modificative ed integrative della circolare prot. 85349 del 22 ottobre 2010.

Come è noto nella G.U. n. 192 del 19 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2011 che, modificando l'articolo 13, comma 10, del DM 16 ottobre 2009, ha ampliato da dodici a diciotto mesi – antecedenti la data di scadenza di validità della CQC – il termine per frequentare un corso di formazione periodica utile al rinnovo di validità della CQC stessa, senza pregiudizio per l'esercizio continuativo dell'attività professionale di autotrasporto di persone o merci.

Pertanto, a decorrere dal 9 marzo 2012 potranno essere avviati i corsi di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone. Tra queste le prime in scadenza sono quelle rilasciate:

- a conducenti residenti in Italia, su esibizione documentale di un certificato di abilitazione professionale di tipo KD posseduto alla data del 9 settembre 2008, ovvero
- a conducenti residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea o alla Spazio Economico Europeo, in possesso alla data del 9 settembre 2008 di patente di categoria D1, D1+E, D o D+E e dipendenti con qualifica d'autista da impresa avente sede in Italia; ovvero
- a conducenti residenti in uno Stato extra-UE, su esibizione di abilitazione rilasciata dallo Stato di residenza – equipollente al certificato di abilitazione professionale di tipo KD italiano – posseduta alla data del 9 settembre 2008 e dipendenti con qualifica d'autista da impresa avente sede in Italia, (cfr articolo 9, par. 3 Dir. 2003/59/CE e circolare in oggetto par. 7).

Nel rinviare con riferimento al programma dei corsi di formazione periodica all'articolo 20 del d.lvo n. 286/2005 e s.m.i. ed all'articolo 13 del DM 16 ottobre 2009, si intende qui definire i criteri in base ai quali il responsabile del corso, qualora una o più lezioni del docente siano sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, può attestarne la conformità ai programmi medesimi, così come previsto dal comma 4 del citato articolo 13.

A tal fine, si deve considerare che la formazione periodica in parola – che l'allegato I della Direttiva 2003/59/CE prescrive atta a conferire ai conducenti *“livelli di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti”*, nonché conforme a non meno del livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione tra gli Stati membri delle Comunità europee – assume particolare rilevanza proprio in considerazione della circostanza che, in tale fase, essa è rivolta a conducenti che, avendo in massima parte acquisito la CQC per mera esibizione documentale di un idoneo titolo posseduto, non aggiornano la propria formazione da molto tempo.

Pertanto, si ritiene opportuno sottolineare che il supporto multimediale, per la sua natura peculiare di *“supporto”* **non può essere autoconsistente**, risolvendosi altrimenti nell'autoapprendimento che è espressamente vietato dal citato articolo 13, comma 4.

Inoltre deve considerarsi che il responsabile del corso attesta la conformità del supporto multimediale ai *“programmi”* e non alle singole lezioni: per le ragioni suesposte è evidente che il programma di formazione periodica non può risolversi nella mera somma di cinque moduli di lezioni di sette ore ciascuno, ma deve assicurare un *quid pluris* rappresentato dal perseguimento delle finalità che la Direttiva prima, e il decreto legislativo poi, ritengono essenziali al concetto stesso di **formazione**, ovvero il **possesso di conoscenze ed attitudini necessarie per guidare in sicurezza**.

Tanto esposto, **ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni in materia di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della CQC, già poste con circolare prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010**, si dispone che **nell'ambito di ciascun modulo** del corso di formazione periodica, ancorché *“una o più lezioni del docente possano essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale”* è indispensabile assicurare che **almeno due ore** di lezione siano svolte con *“sistema frontale”*, ossia alla presenza di un docente in grado di interagire con i partecipanti al corso al fine di verificarne il livello di comprensione ed assimilazione dei contenuti propri di ciascun modulo, offrire chiarimenti e possibilità di approfondimento.

Conseguentemente, mentre per la parte di corso svolto con sistema multimediale è necessaria e sufficiente la presenza in aula del responsabile del corso (giusta il disposto del più volte citato articolo 13, comma 4), per l'espletamento delle predette due ore di lezione, svolte con sistema frontale, sarà necessaria la presenza di un docente con la qualifica di insegnante in possesso di abilitazione ovvero di esperto in materia di organizzazione aziendale o figure equiparate, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente nei corsi di qualificazione iniziale.

Per quanto su esposto, nei corsi di formazione periodica CQC:

- se svolti interamente con lezioni di tipo *“frontale”*, ovvero rese da un docente, **il responsabile del corso** può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, purché in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale (e non dell'istruttore in quanto figura non prevista nel corpo docenti dei corsi in parola), prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola;

- se invece svolti avvalendosi di sistema multimediale, **il responsabile del corso** può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso **solo se** in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi in parola. In caso contrario, il legale rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei predetti requisiti professionali.

Nella circolare 85349 del 22.10.2010 è pertanto abrogata ogni disposizione incompatibile ovvero in contrasto con quanto prescritto dalla presente.

* * *

Nulla è infine innovato con riferimento ad ogni altra disposizione di cui al decreto legislativo n. 286/2005 e s.m.i., al DM 16.10.2009 e s.m.i. ed ai due DD 22 ottobre 2010 in materia rispettivamente di rilascio della CQC e gestione del punteggio sulla CQC e sul KB.

La scrivente direzione si riserva infatti un eventuale e definitivo intervento normativo sulla materia di che trattasi all'esito della valutazione dei contributi e delle istanze che saranno rappresentati nel corso dei lavori di un apposito tavolo tecnico, già preannunciato con nota Prot. n. 33387 del 25.11.2011 e di prossima convocazione nel mese di gennaio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

GF